



**OGGETTO: Infocamere scpa – Affidamento prestazione servizi standardizzati fino al 30.06.2027 – CIG B333731430**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. MARCO RANDELLINI  
Dirigente Responsabile dell'Area 1  
“Affari Generali ed Istituzionali - Metrico – Competitività delle Imprese”**

- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Visto il “Programma Pluriennale di Attività della Camera di Commercio di Arezzo-Siena 2024-2029”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 22.02.2024;
- Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2024 approvata con deliberazione del Consiglio camerale n. 19/2023 nella seduta del 30.10.2023;
- Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 24/2023 adottata nella seduta del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2024;
- Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.104/2023, seduta del 20.12.2023, di approvazione del budget direzionale 2024;
- Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 247 del 22.12.2023 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2024, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 del DPR 254/2005;
- Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 05.04.2023;
- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 245 del 21.12.2023 con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo - Siena;
- Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l'articolazione degli uffici dell'Ente camerale con relativa assegnazione di personale;
- Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;



Visto il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Viste in particolare le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023:

- art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) art. 3 (principio dell'accesso al mercato);

Visto l'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in base al quale *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*.

Visto l'art. 3, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che definisce affidamento in house come segue: *l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al dlgs 175/2016, e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE.*

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

*o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;*

Visto l'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e, in particolare:

- comma 1: Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- comma 3: Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

Visto il vigente Statuto di Infocamere scpa, con particolare riferimento a:



- art. 1 La Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informati co nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni attuative,
- art. 4 Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile della Società, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- art. 8: in ragione delle finalità consortili possono essere soci della società esclusivamente le camere di commercio e le loro unioni; non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica;
- art. 22 e art. 23: l'assemblea nomina un comitato per il controllo analogo, che vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del consiglio di amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'assemblea dei soci;

Considerato che la Camera di Commercio di Arezzo-Siena è socia di InfoCamere S.c.p.a. e che con la stessa sussiste rapporto "in house providing", come definito dalla vigente normativa sopra richiamata e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale; in particolare:

- InfoCamere S.c.p.a. è una società consortile interamente partecipata dal sistema camerale, che svolge la propria attività all'interno del sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;
- le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi

Preso atto che Infocamere, oltre ai servizi obbligatori, eroga una serie di servizi facoltativi per il sistema camerale, classificabili in tre macro gruppi:

- servizi non rinvenibili sul mercato perché specifici dell'attività svolta dal sistema camerale;
- servizi ritenuti indisponibili sul mercato o che risultano, ad un primo esame, assolutamente non confrontabili con soluzioni similari disponibili sul mercato;
- servizi confrontabili con soluzioni equivalenti disponibili sul mercato in regime di concorrenza;

Atteso che l'art. 11 del regolamento consortile di InfoCamere prevede che biennialmente sia effettuata un'analisi, tramite un operatore terzo qualificato, sulla congruità tecnico-economica dei servizi/prodotti facoltativi erogati, al fine di rispettare le previsioni sul regime degli affidamenti in-house; la più recente analisi - riguardante le categorie B e C di cui sopra - è stata eseguita nel corrente anno da Deloitte S.p.a. e i risultati saranno illustrati nel prossimo mese di dicembre all'Assemblea dei soci;

Considerato che:

- i servizi prestati da Infocamere risultano strategici per la Camera nell'ottica di perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- sulla base della suddetta analisi, i servizi oggetto di affidamento presentano costi in linea con gli standard del mercato, qualora confrontabili con soluzioni equivalenti;
- i servizi offerti da Infocamere presentano nel complesso elevati livelli di completezza funzionale, flessibilità e personalizzazione in termini di funzionalità aggiuntive, di



integrazione ed interoperabilità, di assistenza e supporto specialistico offerti al cliente;

Atteso che, secondo recenti indicazioni formulate da ANAC, risulta che – differentemente a quanto fino ad oggi rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa – per gli affidamenti in house si rende necessaria l'acquisizione del CIG ai fini della identificazione univoca della procedura di affidamento e del suo monitoraggio, nonché dell'adempimento dei correlati obblighi contributivi;

Considerato che per gli importi superiori a euro 5.000 il CIG può essere acquisito esclusivamente attraverso piattaforme digitali certificate, quali il M.E.P.A;

Atteso che il Consiglio di Stato, nel parere reso ad ANAC il 13 aprile 2022, n. 13, ha ritenuto che anche per gli affidamenti in house debba essere corrisposta una contribuzione obbligatoria ad ANAC;

Considerato che gli importi di tale contribuzione sono stati stabiliti per l'anno 2024 con deliberazione dell'Autorità del 19.12.2023;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 19.07.2024 con la quale è stato stabilito:

- 1. Di sottoscrivere la Convenzione che disciplina i reciproci rapporti inerenti la prestazione da parte di Infocamere dei servizi standardizzati richiesti dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena e il relativo Allegato A), come allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;*

Ritenuto di affidare ad Infocamere, nell'ambito della suddetta Convenzione, i seguenti servizi per il periodo fino al 30.06.2027:

- Alternanza e Orientamento al lavoro
- Archivio Metrico
- Contributi Erogati alle Imprese
- Cronotachigrafi Digitali
- Fatt. Elettronica PA e B2B
- Gestione Delibere su Piattaforma. Web
- Portale Nazionale PID
- Vigilanza Mercato

Preso atto che l'importo complessivo è stimato in euro 210.000,00 oltre IVA;

Atteso che, sulla base della richiamata delibera ANAC del 19.12.2023, è dovuta la contribuzione obbligatoria ex Legge 266/2005 di euro 250,00:

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elena Iacopini;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato Dott.ssa Elena Iacopini;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1. Di affidare ad Infocamere scpa, nell'ambito della Convenzione sottoscritta in data 30.07.2024 di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 120 del 19.07.2024, la prestazione dei



seguenti servizi standardizzati per il periodo fino al 30.06.2027:

- Alternanza e Orientamento al lavoro
  - Archivio Metrico
  - Contributi Erogati alle Imprese
  - Cronotachigrafi Digitali
  - Fatt. Elettronica PA e B2B
  - Gestione Delibere su Piattaforma. Web
  - Portale Nazionale PID
  - Vigilanza Mercato
2. Di imputare i relativi oneri ai conti di costo di competenza, nell'ambito del Budget Dirigente Area 1;
  3. Di autorizzare il Dirigente dell'Area 2 all'espletamento della procedura di affidamento nella piattaforma digitale certificata MEPA/CONSIP;
  4. Di effettuare il pagamento di euro 250,00 ad ANAC, quale contribuzione obbligatoria ex Legge 266/2005, con imputazione alla voce B7 "Funzionamento", a valere sul conto 327027 "Altre imposte e tasse".

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Elena Iacopini

Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato

Dott.ssa Elena Iacopini

Il Segretario Generale

Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)